Deliberazione 24 novembre 2010 – ARG/elt 208/10

Disposizioni in materia di contratto di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela da parte della società Acquirente unico S.p.A. e modifiche al TIV

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 novembre 2010

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge n. 125/07);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 27 giugno 2007, n. 156/07 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 10 giugno 2008, ARG/elt 76/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 76/08);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (di seguito: TIS);
- la comunicazione della società Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico) del 20 maggio 2010, prot. Autorità 19730 del 21 maggio 2010 (di seguito: comunicazione 20 maggio 2010);
- la comunicazione della Direzione Mercati dell'Autorità 28 luglio 2010, prot. 27093 (di seguito: comunicazione 28 luglio 2010);
- la comunicazione dell'Acquirente unico del 10 novembre 2010, prot. Autorità 37230 del 10 novembre 2010 (di seguito: comunicazione 10 novembre 2010);
- la comunicazione dell'Acquirente unico del 9 novembre 2010, prot. Autorità n. 37883 del 16 novembre 2010 (di seguito: comunicazione 9 novembre 2010).

Considerato che:

- l'articolo 1, comma 2, della legge n. 125/07 istituisce, con effetto dall'1 luglio 2007, un servizio di maggior tutela nei confronti dei clienti finali domestici non forniti di energia elettrica sul mercato libero; il servizio è erogato dalle imprese distributrici territorialmente competenti, anche mediante apposite società di vendita, mentre l'Acquirente unico è responsabile dell'approvvigionamento dell'energia;
- tali disposizioni sono state attuate dall'Autorità con il TIV, ai sensi del quale ciascun esercente la maggior tutela acquista energia elettrica oggetto del servizio dall'Acquirente unico, che si approvvigiona all'ingrosso per tutti gli esercenti la maggior tutela, e che è utente del dispacciamento con riferimento a tutti i punti di prelievo cui il singolo esercente eroga il servizio di maggior tutela (articolo 10, comma 1, del TIV);
- l'articolo 10, comma 2, del TIV prevede che le condizioni di cessione dell'energia, da parte dell'Acquirente unico al singolo esercente la maggior tutela, non espressamente disciplinate nel TIV, sono regolate dal contratto di cessione predisposto dallo stesso Acquirente unico e approvato dall'Autorità con deliberazione ARG/elt 76/08 (di seguito: contratto di cessione);
- con comunicazione 9 novembre 2010 l'Acquirente unico ha proposto all'Autorità una revisione del contratto di cessione con riferimento ai seguenti articoli:
 - l'articolo 1, prevedendo l'obbligo di conclusione in forma scritta del contratto di cessione da parte degli esercenti la maggior tutela;
 - l'articolo 5, in materia di determinazione dell'energia ceduta agli esercenti la maggior tutela, al fine di tener conto dell'entrata in vigore del TIS;
 - l'articolo 10, in materia di garanzie, indicando tra l'altro strumenti di garanzia ulteriori rispetto a quelli previsti dal contratto di cessione finora in essere:
- in merito alla proposta di modifica dell'articolo 1 del contratto di cessione, con comunicazione 10 novembre 2010, l'Acquirente unico ha segnalato alcuni problemi applicativi della disciplina vigente, riscontrati durante l'esecuzione dei rapporti di compravendita di energia con gli esercenti la maggior tutela; in particolare, l'Acquirente unico evidenzia:
 - che non tutti gli esercenti la maggior tutela hanno accettato di sottoscrivere il documento contrattuale loro proposto che recepisce le condizioni del contratto di cessione;
 - problemi con alcuni esercenti la maggior tutela al fine di ottenere il versamento delle garanzie previste dal contratto di cessione.

Considerato che:

• l'articolo 10, comma 2, del TIV non disciplina le modalità di conclusione del rapporto contrattuale tra Acquirente unico e singolo esercente la maggior tutela, né alcuna disposizione di legge ne condiziona la validità alla forma scritta; pertanto, anche a fronte dell'assetto del servizio definito dalla legge, il predetto rapporto contrattuale deve ritenersi perfezionato sulla base della mera esecuzione delle relative prestazioni, tra cui il prelievo dell'energia presso i punti serviti in maggior tutela ed inseriti nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico;

- in forza di tale assetto, pertanto, Acquirente unico ed esercenti la maggior tutela devono intendersi vincolati, nell'esecuzione dei rispettivi rapporti di compravendita, alle previsioni contenute nel TIV e nel contratto di cessione, a prescindere dall'eventuale sottoscrizione di qualunque documento contrattuale;
- tuttavia, la prassi dell'Acquirente unico che emerge dalla comunicazione 9 novembre 2010, già seguita nell'ambito del regime vigente prima dell'1 luglio 2007 ai fini dell'approvvigionamento del c.d. mercato vincolato, anche sulla base di disposizioni meno chiare di quelle attuali, potrebbe essere idonea a ingenerare ambiguità e incertezza applicativa delle previsioni attualmente vigenti;
- la formulazione dei nuovi testi degli articoli 1 e 10 proposti dall'Acquirente unico, nella parte in cui introducono un esplicito obbligo di sottoscrizione del contratto di cessione, non è idonea a superare la predetta situazione di ambiguità e incertezza applicativa;
- per i restanti aspetti, la disciplina contenuta negli articoli 5 e 10 risulta coerente con il quadro normativo vigente; peraltro né il contratto approvato con deliberazione ARG/elt 76/08, né le sue proposte di modifica, fissano termini entro i quali gli esercenti la maggior tutela provvedono alla reintegrazione della garanzia qualora escussa.

Considerato, infine, che:

- con comunicazione 20 maggio 2010 l'Acquirente unico ha richiesto di poter includere nella fatturazione in acconto dell'energia elettrica ceduta agli esercenti il servizio di maggior tutela una stima del corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento, corrispettivo che, stante i tempi di fatturazione da parte di Terna, attualmente è corrisposto all'Acquirente unico dagli esercenti la maggior tutela solo successivamente al corrispondente pagamento da parte dell'Acquirente unico medesimo a Terna;
- con comunicazione 28 luglio 2010 è stata confermata tale possibilità in capo all'Acquirente unico, rimandando a una stima prudenziale del corrispettivo in questione, ritenendo ciò coerente con la metodologia di definizione dei corrispettivi *PED* applicati ai clienti in maggior tutela.

Ritenuto che:

- sia opportuno precisare la disciplina del rapporto tra Acquirente unico e esercente la maggior tutela, al fine di prevenire e rimuovere possibili ambiguità e incertezze sull'assetto definito dall'articolo 10, comma 2, del TIV come sopra esplicitato, e quindi definire in modo certo il quadro delle responsabilità delle parti; e che tale precisazione renda pertanto superflua la modifica dell'articolo 1 del contratto di cessione, nonché necessaria un'adeguata riformulazione del testo del nuovo articolo 10 proposto dall'Acquirente unico;
- sia inoltre opportuno, precisare le modalità di versamento delle garanzie previste nel predetto contratto, nonché le modalità di reintegrazione delle medesime in caso di loro escussione;
- sia pertanto necessario:
 - non approvare la proposta di modifica dell'articolo 1 del contratto di cessione;

- approvare la proposta di modifica relativa all'articolo 5 del contratto di cessione;
- approvare con modificazioni la proposta relativa all'articolo 10 del contratto di cessione.

Ritenuto infine opportuno:

• modificare il TIV per meglio precisare la possibilità dell'Acquirente unico di procedere a una fatturazione del corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento anche in sede di acconto secondo le tempistiche di cui al comma 12.2 del TIV

DELIBERA

- 1. di non approvare la modifica all'articolo 1 del contratto di cessione proposta da Acquirente unico con comunicazione 9 novembre 2010;
- 2. di approvare il testo dell'articolo 5 del contratto di cessione proposto da Acquirente unico con comunicazione 9 novembre 2010;
- 3. di approvare il testo dell'articolo 10 del contratto di cessione proposto da Acquirente unico con comunicazione 9 novembre 2010, con le modifiche di seguito indicate:
 - il punto 5 è sostituito dal seguente:
 - "5. Qualora l'Esercente non rilasci idonea garanzia entro quindici giorni dalla richiesta di Acquirente Unico, il medesimo Acquirente Unico avrà facoltà, in alternativa, di richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero di importo non inferiore a 1/6 (un sesto) del costo annuo, IVA inclusa, sostenuto dall'Esercente nell'anno solare precedente per l'approvvigionamento del fabbisogno di energia dei propri clienti del servizio di Maggiore Tutela.";
 - è aggiunto il seguente punto 8:
 - "8. In caso di escussione della garanzia, l'Esercente provvede al suo reintegro entro i successivi quindici giorni.";
- 4. di modificare il TIV nei seguenti termini:
 - a. al comma 1.1 è aggiunta la seguente definizione:
 - "deliberazione ARG/elt 208/10: è la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2010, ARG/elt 208/10;";
 - b. all'articolo 10 comma 2 dopo le parole "ARG/elt 76/08" sono aggiunte le parole ", così come modificato dalla deliberazione ARG/elt 208/10";
 - c. all'articolo 10, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
 - "10.3 Le previsioni contenute nel contratto di cui al comma 10.2 vincolano le parti, senza la necessità che sia sottoscritto alcun documento contrattuale. Nel caso di sottoscrizione di un tale documento, esso deve recepire l'intero contenuto del predetto contratto. Ogni clausola ulteriore o difforme si considera non apposta.

- 10.4 L'esercente la maggior tutela presta la garanzia, nelle forme e nei tempi previsti dal contratto di cui al comma 10.2.
- 10.5 L'Acquirente unico informa tempestivamente l'Autorità degli inadempimenti al comma 10.4.";
- d. all'articolo 12, comma 2, lettera b) le parole ", al netto degli oneri di sbilanciamento" sono soppresse;
- 5. di prevedere che l'Acquirente unico adegui gli allegati al contratto di cessione alle modifiche approvate ai sensi del presente provvedimento;
- 6. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la presente deliberazione:
- 7. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico e all'Acquirente unico;
- 8. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo del TIV, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

24 novembre 2010 Il Presidente: Alessandro Ortis